

PENSIONI: ECCO LE PROPOSTE DI PARTITI E COALIZIONI da StartMagazine a cura di Maria Scopece

Tutte le proposte dei partiti in tema di pensioni: dal superamento della riforma Fornero, alle pensioni di garanzia per i più giovani. Nel nostro paese ci sono circa 14 milioni di pensionati, il 23,7% della popolazione ha, infatti, più di 65 anni. Per questa ragione il tema delle pensioni è molto sentito questo dai partiti e dalle coalizioni che il prossimo 25 settembre si sfideranno per eleggere i componenti del nuovo Parlamento. Tra l'altro quest'anno il tema delle pensioni ritorna centrale perché dopo le deroghe temporanee di Quota 100 e Quota 102, se non dovessero intercorrere novità, dal 1° gennaio 2023 tornerà a essere applicata la Legge Fornero. Ciò significa che, tra il 2023 e il 2025, non sarà possibile andare in pensione a meno di 67 anni. [continua]

LEGGI IN

[Pensioni: ecco le proposte di partiti e coalizioni - Startmag](#)

COME PAGO LA QUOTA B? da Enpam Previdenza n. 20 del 7 settembre 2022 - Lettere al giornale - risposta a cura della Redazione

Quando uscirà poi il Mav relativo alla quota B? Come si paga? Essendo una cifra abbastanza alta si può pagare con bonifico?

Gentile Dottore, da quest'anno il Mav è stato sostituito per legge dal bollettino Pago PA. Il bollettino verrà spedito dalla Banca Popolare di Sondrio prima del 31 ottobre, ma potrà scaricarlo anche dall'area riservata. Per pagarlo può usare i servizi online che offre la sua banca, oppure andare in qualsiasi istituto di credito, ufficio postale, presso gli esercenti convenzionati oppure con l'app Io. Può comunque scegliere di pagare a rate attivando l'addebito diretto con l'Enpam oppure attivando la carta di credito gratuita che l'Enpam mette a disposizione in convenzione con la Banca Popolare di Sondrio. Trova tutte le informazioni su come pagare i contributi di Quota B [qui](#).

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Tfr) PER I PUBBLICI DIPENDENTI da sito Inps

Il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) per dipendenti pubblici è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.

L'importo è determinato dall'accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240mila euro.

Hanno diritto al Tfr i dipendenti pubblici assunti con:

- contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette "non contrattualizzate";
- contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al Tfr è automatico).

Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999 fino al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999), si attua in ogni caso l'iscrizione a un Trattamento di Fine Servizio (TFS), che comprende l'indennità di buonuscita e il premio di servizio, poiché pari o superiore all'anno continuativo. Il valore del trattamento di fine servizio maturato fino a quel momento costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di Tfr

maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro.

Ai dipendenti che hanno terminato il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento del Tfr è corrisposto come segue (articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147):

- in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo);
- in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Il diritto al Tfr si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti dopo cinque anni dal momento in cui è sorto. Si può interrompere la prescrizione con idoneo atto interruttivo. Il Tfr è corrisposto d'ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. Il modello Tfr1 è compilato a cura dell'ente o amministrazione di appartenenza. La somma spettante può essere percepita tramite accredito sul conto corrente bancario/postale o altra modalità di pagamento elettronico.

Per saperne di più sui termini di pagamento è possibile consultare la pagina "[Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto](#)".

Di seguito si indica la documentazione utile:

- [Modello TFR1 - Amministrazione](#)
- [Modello TFR2 - Riliquidazione](#)
- [Circolare INPDAP 1° agosto 2002 n. 30](#)
- [Circolare INPS 17 settembre 2015 n. 154](#)

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella [tabella](#) sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

La [tabella](#), oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

[ACCEDI AL SERVIZIO](#)

NOTE e RIFLESSIONI:

- Nel settore privato la contribuzione è a totale carico del datore di lavoro (6,91 su tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi).
- Nel settore del pubblico impiego l'importo della contribuzione viene pagato dal datore di lavoro con trattenuta di una quota al lavoratore per non creare disparità di trattamento coi colleghi in servizio ancora a Tfs che versano un 2,50%.
- Nel settore privato il Tfr accantonato per legge dal datore di lavoro viene pagato in 1-2 mesi, eccezionalmente con periodo più lungo e comunque non oltre i sei mesi.
- Nel settore del pubblico impiego il Tfr viene pagato per determinati periodi con specifici scadenziari e anche frazionato annualmente secondo gli importi.
- Nel settore pubblico col Tfs vengono defiscalizzati gli importi corrispondenti al versato dal lavoratore.
- Per il Tfr si applica la tassazione separata, considerando l'aliquota media relativa a tutti gli anni di servizio.
- Nel settore privato il datore di lavoro deve obbligatoriamente accantonare il Tfr.

Vedi Quadro normativo di riferimento per l'applicazione delle ritenute previdenziali obbligatorie del 2,50% della retribuzione contributiva utile ai fini del TFS e TFR e Guida operativa Aran

ALLEGATI A PARTE :

Quadro normativo riferimento applicazione ritenute previdenziali (documento 184)

ARAN Guida Operativa accordo quadro in materia di Tfr (documento 185)

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA – mese di AGOSTO 2022

Indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

Ultimo comunicato ISTAT 16 settembre riferito al mese di agosto 2022

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2012 %	104,4 3,2	104,8 3,3	105,2 3,2	105,7 3,2	105,6 3,00	105,8 3,1	105,9 2,9	106,4 3,1	106,4 3,1	106,4 3,1	106,2 2,4	106,5 2,4
2013 %	106,7 2,2	106,7 1,8	106,9 1,6	106,9 1,1	106,9 1,2	107,1 1,2	107,2 1,2	107,6 1,1	107,2 0,8	107,1 0,7	106,8 0,6	107,1 0,6
2014 %	107,3 0,6	107,2 0,5	107,2 0,3	107,4 0,5	107,3 0,4	107,4 0,3	107,3 0,1	107,5 -0,1	107,1 -0,4	107,2 0,1	107,0 0,2	107,0 -0,1
2015 %	106,5 -0,7	106,8 -0,4	107,0 -0,2	107,1 -0,3	107,2 -0,1	107,3 -0,1	107,2 -0,1	107,4 -0,1	107,0 -0,1	107,2 0,0	107,0 0,0	107,0 0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016 %	99,7 + 0,3	99,5 - 0,2	99,6 -0,3	99,6 -0,4	99,7 -0,4	99,9 -0,3	100,0 -0,1	100,2 -0,1	100 +0,1	100 -0,1	100 +0,1	100,3 +0,4
2017 %	100,6 +0,9	100,0 +1,5	101,0 +1,4	101,3 +1,7	101,1 +1,4	101,0 +1,1	101,0 +1,0	101,4 +1,2	101,1 +1,1	100,9 +0,9	100,8 +0,8	101,1 +0,8
2018 %	100,5 +0,9	101,5 +0,5	101,7 +0,7	101,7 +0,4	102,0 +0,9	102,2 +1,2	102,5 +1,5	102,9 +1,5	102,4 +1,3	102,4 +1,5	102,2 -0,2	102,1 +1,0
2019 %	102,2 +0,7	102,3 +0,8	102,5 +0,8	102,6 +0,9	102,7 +0,7	102,7 +0,5	102,7 +0,2	103,2 +0,3	102,5 +0,1	102,4 0,0	102,3 +0,1	102,5 +0,4
2020 %	102,7 +0,5	102,5 +0,2	102,6 +0,1	102,5 -0,1	102,3 -0,4	102,4 -0,3	102,3 -0,4	102,5 -0,7	101,9 -0,6	102,0 -0,4	102,0 -0,3	102,3 -0,2
2021 %	102,9 +0,2	103,0 +0,5	103,3 +0,7	103,7 +1,2	103,6 +1,3	103,8 +1,4	104,2 +1,9	104,7 +2,1	104,5 +2,6	105,1 +3,0	105,7 +0,6	106,2 +0,5
2022 %	107,7 +4,7	108,8 +5,6	109,9 +6,4	109,7 +5,8	110,6 +6,8	111,9 +7,8	112,3 +7,8	113,2 +8,1				

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT – INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: agosto 2022 – data di pubblicazione: 16 settembre 2022 – prossima diffusione: 17 ottobre 2022

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	113,2
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,8
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 8,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 10,4

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base

2010=100 è 1,071)

INPS - INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 100 del 12 settembre 2022, comunica la variazione, a decorrere dal 14 settembre 2022, del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).

Interesse di dilazione e di differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 7,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 14 settembre 2022.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 14 settembre 2022, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 7,25% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 7,25%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2022.

Sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 14 settembre 2022, l'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell'articolo 116, della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 6,75% in ragione d'anno (tasso dell'1,25% maggiorato di 5,5 punti).

La misura del 6,75% annuo trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, del citato articolo 116, comma 8.

Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all'ipotesi disciplinata dal comma 10 del predetto articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 6,75% annuo.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 100 del 12.09.2022 (documento 187)

LEGGI ANCHE <https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/contributi-sale-ancora-il-tasso-per-le-rateazioni>

Contributi, sale ancora il tasso per le rateazioni a cura di Bernardo Diaz in PensioniOggi di martedì 13 settembre 2022

OCCHIO AL MITTENTE: FALSE E-MAIL INPS PER TRUFFARE GLI UTENTI Comunicato stampa Inps - 12 settembre 2022

Negli ultimi giorni si sono registrate diverse segnalazioni in rete relative a presunte e-mail trasmesse dall'Istituto.

Dietro la promessa di un rimborso economico o dietro la notifica di un mancato versamento di contributi, il mittente richiede un aggiornamento delle coordinate bancarie o un bonifico immediato per evitare sanzioni.

Si tratta di un tentativo di truffa online, con l'utilizzo del logo Inps e con un linguaggio volto a trarre in inganno il destinatario del messaggio.

Si rammenta che **Inps non invia tali comunicazioni via mail e che l'Istituto non trasmette allegati in formato ".exe", né link nel corpo delle proprie comunicazioni.**

Si raccomanda in tal senso di adoperare la prudenza di rito e, quindi, di:

- non cliccare su eventuali collegamenti esterni contenuti in e-mail o sms presumibilmente trasmessi da Inps;
- non scaricare file allegati in formato “.exe”;
- verificare sempre il mittente della comunicazione;
- consultare, sul sito dell’Inps, il vademecum “Attenzione alle truffe”, periodicamente aggiornato con le ultime segnalazioni pervenute;
- informare, in caso di ulteriori dubbi, il nostro contact center (803.164 da fisso, 06.164.164 da cellulare) o i profili social ufficiali dell’Istituto per un’ulteriore verifica.

INPS - INVALIDITÀ CIVILE E ASSEGNO SOCIALE: VERIFICHE SUI REDDITI 2018 da DplMo - fonte: Inps

L’INPS, con il messaggio n. 3350 del 12 settembre 2022, indica i tempi e le **modalità di comunicazione dei dati reddituali** da parte degli interessati, che potranno operare:

- direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS;
- tramite i patronati o gli altri intermediari abilitati.

Le prestazioni assistenziali di **invalidità civile** (pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, pensione ai ciechi civili, pensione ai sordi) e l’**assegno sociale** sono **collegate al reddito**. Vengono corrisposte nel caso in cui il beneficiario dimostri di possedere un reddito non superiore al limite previsto dalla legge, comunicando all’INPS la propria situazione reddituale.

Al fine di acquisire le **dichiarazioni dei redditi relative al 2018** l’INPS, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sta inviando a coloro che non abbiano già provveduto le comunicazioni di preavviso, sospensione e successiva revoca del trattamento assistenziale.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3350 del 12.09.2022 (documento 188)

ONAOI - MODELLI DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI PROMOZIONE 2021/2022 AGLI ASSISTITI

Scadenza 31 ottobre 2022

I premi sono riservati esclusivamente agli assistiti ONAOI (orfani e altre casistiche di cui all'art. 6 dello Statuto) della **Scuola Primaria** e della **Scuola Secondaria** di I e II grado e devono essere richiesti, a pena di decadenza, entro il **31 ottobre 2022**.

La domanda dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica assistenza@onaosi.it.

Per informazioni relative al contributo è possibile telefonare al n. 075/5869230 oppure al n. 075/5869511.

INPS - INTEGRAZIONE TFS-POSIZIONE ASSICURATIVA: GESTIONE ACCREDITI FIGURATIVI da DplMo - fonte: Inps

L’INPS, con il [messaggio n. 3371 del 14 settembre 2022](#), fornisce alle amministrazioni iscritte le indicazioni per la corretta acquisizione dei periodi di aspettativa, fruiti dai dipendenti in servizio, coperti da **accredito figurativo ai fini pensionistici** e che comportano la loro valorizzazione nel **Trattamento di Fine Servizio (TFS)**.

Si tratta di un ulteriore passo nel processo di integrazione della procedura di gestione del Trattamento di Fine Servizio con la procedura Passweb, che rappresenta il canale privilegiato e bidirezionale fra l’INPS e le amministrazioni pubbliche datrici di lavoro.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3371 del 14.09.2022 (documento 189)

PENSIONI - NIENTE RINUNCIA AL SERVIZIO MILITARE SE HA DETERMINATO IL PASSAGGIO AL SISTEMA MISTO da PensioniOggi a cura di Vittorio Spinelli

La questione riguarda i lavoratori meno anziani assunti per la prima volta successivamente al 31 dicembre 1995. Il periodo di servizio militare, se ha determinato il passaggio dal sistema contributivo a quello misto, non può essere rinunciato dal lavoratore.

LEGGI IN

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-niente-rinuncia-al-servizio-militare-se-ha-determinato-il-passaggio-al-sistema-misto-5434343>